

Decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"

Con il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", il Governo di recente formazione è intervenuto a disciplinare – fra le altre cose – le **questioni più urgenti relative alla tematica della sicurezza nella circolazione stradale**. Il provvedimento, in vigore dal 27 maggio u.s., è da mercoledì 28 maggio 2008, all'esame delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia del Senato, per la conversione definitiva in legge.

In linea generale si assiste al **tendenziale inasprimento del sistema sanzionatorio vigente, al fine di perseguire maggiore sicurezza nella circolazione stradale**; particolare attenzione è volta a **contrastare il fenomeno sociale** - cui purtroppo sono riconducibili le azioni di giovani e meno giovani, di cittadini italiani, europei ed extraeuropei - **della guida in uno stato psico-fisico alterato**, a causa della assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche, con la previsione di pesanti sanzioni di **natura penale**, sia **pecuniarie** che **restrittive della libertà personale**; la misura di sicurezza della **confisca del veicolo** ai sensi dell'art. 240, comma 2 c.p.; le sanzioni amministrative accessorie più gravi quali la **revoca della patente**.

Nella consapevolezza che la prevenzione degli illeciti è strettamente correlata alla **effettività del sistema sanzionatorio**, e che tale effettività è conseguenza della **concreta applicazione** della sanzione, il decreto legge, da una parte introduce, nel codice penale, l'articolo 590-bis (Computo delle circostanze); dall'altra, una maggiore **collaborazione fra le forze di polizia**, con la previsione di **sinergie** ai fini del **controllo del territorio** fra **polizia municipale** e **Polizia dello Stato**, nonché un più **ampio accesso**, a favore della polizia municipale, alle informazioni del centro elaborazione dati del Ministero dell'Interno.

In particolare, si segnala:

OMICIDIO COLPOSO

- La modifica dell'articolo 589 c.p. (Omicidio colposo): la misura massima della pena della reclusione prevista per **l'omicidio colposo determinato con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è innalzato a sei anni** (anziché cinque).

Tale pena **è ulteriormente inasprita** (reclusione da tre a dieci anni) ove il fatto sia commesso da **un soggetto, alla guida, in stato di ebbrezza alcolica superiore a 1,5 g/l, oppure sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope**.

Inoltre, la pena massima prevista dal comma 3 dell'articolo 589 c.p., nel caso di **omicidio di più persone** (o di omicidio di una o più persone e di lesioni di una o più persone), è aumentata a **quindici anni** (anziché 12).

N.B. : Il decreto legge n.92/2008 nell'integrare l'art. 222, comma 2 del Nuovo Codice della Strada, dispone che **sia sempre applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente** nel caso di **omicidio colposo commesso**

da soggetto alla guida del veicolo sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

LESIONI PERSONALI COLPOSE

- L'integrazione dell'articolo 590 c.p. (Lesioni personali colpose): nel caso le lesioni siano determinate **con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, ove il fatto sia stato commesso da un soggetto** in stato di ebbrezza alcolica superiore a 1,5 g/l oppure sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena della reclusione prevista per le **lesioni personali gravi** è determinata nella misura **da sei mesi a due anni**; nel caso di **lesioni personali gravissime, da un anno e sei mesi a quattro anni**.

COMPETENZA A GIUDICARE

Viene esclusa la competenza giurisdizionale del Giudice di Pace (decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274) nel caso in cui un soggetto, alla guida sotto l'influenza di stupefacenti o sostanze psicotrope o con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, commetta il reato di cui all'art. 590 c.p.

GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI ALCOL

La formulazione dell'articolo 186 CDS viene nuovamente modificata. In particolare:

- la pena dell'arresto prevista nel caso di assunzione di alcol alla guida, con un tasso alcolemico da 0,8 g/l a 1,5 g/l, è "**fino a sei mesi**" (anziché fino a tre mesi);
- la pena dell'arresto prevista nel caso di assunzione di alcol alla guida, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, è "**da tre mesi ad un anno**" (anziché fino a sei mesi). E' inoltre sempre disposta, con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se sia stata applicata la sospensione condizionale della pena - la misura della **confisca** del veicolo con cui il reato è stato commesso ai sensi dell'art. 240, comma 2 del codice penale, **salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato**. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. Tale procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2 bis (determinazione di incidente stradale da parte di un guidatore in stato di ebbrezza)

Con l'inserimento, ex novo, del comma 2-quinquies, è prevista la possibilità che il veicolo - ove non sottoposto a sequestro - sia **fatto trasportare, con spese a carico del trasgressore, fino al luogo indicato dallo stesso oppure alla più vicina autorimessa**.

RIFIUTO DELL'ACCERTAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO

La fattispecie, **depenalizzata nel corso della XV legislatura**, è stata riportata nell'alveo **dell'illecito penale**.

Il **rifiuto**, da parte del conducente del veicolo, di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico viene sanzionato, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con le pene di cui al comma 2 lettera c): **il rifiuto viene quindi assimilato al superamento del più alto livello di tasso alcolemico (oltre 1,5 g/l)**

GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Il reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope viene **sanzionato ancora più pesantemente**, con **l'innalzamento dell'ammenda da 1500 a 6000 euro** (anziché da 1000 a 4000) e **l'arresto da tre mesi ad un anno** (anziché "fino a tre mesi"). Viene inoltre **estesa al reato *de quo* la previsione normativa relativa alla confisca del veicolo o al sequestro**, di cui ai periodi 5 e 6 del comma 2 lettera c) dell'articolo 186 CDS, nonché **al trasporto del veicolo** (non sottoposto a sequestro) di cui al comma 2-quinquies dell'art. 186 CDS.

COMPORAMENTO IN CASO DI INCIDENTE

L'omissione di soccorso, nel caso di incidente ricollegabile al comportamento del conducente, viene sanzionata più aspramente: **nel caso di incidente con danno alle persone** è prevista la reclusione **da sei mesi** (anziché da tre mesi) **a tre anni**. Nel caso di **persone ferite**, la pena della reclusione è **da un anno** (anziché da sei mesi) **a tre anni**.

Direzione Centrale Studi e Ricerche ACI